

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DA PARTE DELLA FIDS AD EVENTI E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE SPORTIVO, CULTURALE, SCIENTIFICO E SOCIALE¹

Art. 1 Finalità

1. Il presente atto determina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio della FIDS ad iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, tecnico/sportivo, scientifico, sociale ed educativo, promosse da soggetti pubblici e privati, che si svolgono all'interno del territorio nazionale e che rientrino nell'ambito degli interessi e delle finalità statutarie della FIDS.
2. Il patrocinio può essere concesso anche per iniziative e manifestazioni che si svolgono al di fuori del territorio nazionale purché presentino un contenuto di particolare rilievo nell'interesse scientifico e culturale o di immagine della FIDS.

Art. 2 Beneficiari ed iniziative

1. Il patrocinio può essere concesso a:
 - Associazioni, Istituzioni ed altre Organizzazioni di interesse sportivo e culturale, che per notorietà e struttura sociale, diano garanzia di affidabilità, correttezza e validità dell'iniziativa da patrocinare;
 - Università ed Enti di Ricerca, Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali;
 - Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate del CONI, Enti di Promozione Sportiva, Società Sportive;
 - Regioni, Province, Comuni ed altri Enti Pubblici;
 - Soggetti privati, se di chiara fama e prestigio (in casi particolari).
2. I soggetti beneficiari del patrocinio sono tenuti a far risultare in tutte le forme di pubblicizzazione dell'evento (inviti, programmi, locandine, internet, etc.) la presenza del patrocinio della FIDS.
3. Le modalità e le sedi per l'eventuale uso del logo, marchio o simbolo della FIDS devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Federale e concordate con la Segreteria Generale.
4. Il patrocinio è escluso:
 - Per iniziative di propaganda politica;
 - Per iniziative con preminenti profili commerciali;
 - Per iniziative con coerenti con le finalità statutarie;
 - Ai partiti politici, ai soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente;
 - Ai soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dell'uomo o a sostenere forme di discriminazioni;
 - Per iniziative che risultino, anche solo in minima parte, contrarie ai principi di etica e lealtà sportiva.
5. La data di svolgimento per la quale viene richiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dalla FIDS o da essa patrocinate.

Art. 3 Patrocinio della FIDS

1. Il patrocinio concesso dalla FIDS ad iniziative e manifestazioni di cui all'art. 1 è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno da parte della FIDS.
2. Il patrocinio della FIDS è quindi concesso esclusivamente ad iniziative e manifestazioni di elevato significato sociale, culturale o sportivo ritenute di grande interesse e di prestigio dalla FIDS.
3. La concessione del patrocinio, nonché l'uso del logo, marchio o simbolo della FIDS, non implica la cessione da parte della FIDS di dati personali degli associati alla FIDS.

¹ Delibera n. 32 del Consiglio Federale del 15 aprile 2021

4. La concessione del patrocinio, così come l'uso del logo, marchio o simbolo della FIDS, non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio federale né coinvolgimento della Federazione in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
5. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
6. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto dello stesso risultasse non rispondente ai criteri dettati.
7. Qualora il patrocinio venisse utilizzato impropriamente senza la necessaria concessione oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, la FIDS si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 4 Presentazione della richiesta di patrocinio

1. Le richieste di patrocinio, redatte in carta libera, devono essere inviate al Segretario Generale della FIDS almeno due mesi prima della data dell'iniziativa per cui si richiede il patrocinio.
2. Le richieste di patrocinio devono essere sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante dell'ente richiedente il patrocinio o dal soggetto responsabile legalmente dell'evento da patrocinare (Presidente del Congresso, etc.).
3. In particolare, deve riportare:
 - le generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del sottoscrittore e/o del soggetto richiedente;
 - la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, nella quale siano messe in evidenza natura, contenuti, finalità, tempi e modalità di svolgimento dell'iniziativa stessa, con espressa indicazione della data di inizio, della durata e dei luoghi presso i quali si intende realizzarla;
 - la dichiarazione che trattasi di iniziativa con finalità prevalentemente non lucrativa;
 - i prezzi per l'accesso alla manifestazione da parte degli spettatori o la dichiarazione che trattasi di manifestazione ad accesso gratuito;
 - l'impegno ad inserire nel materiale informativo dell'iniziativa (atti, depliant, brochures, volantini, pubblicità su giornali e riviste, manifesti, ecc.) il logo della FIDS con la dicitura "*con il patrocinio della Federazione Italiana Danza Sportiva*";
 - l'indicazione di altri eventuali soggetti pubblici o privati cui è stato chiesto o si intende chiedere il patrocinio per l'iniziativa stessa;
 - la dichiarazione di aver richiesto tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per legge;
 - nell'ipotesi in cui il soggetto gestore dell'iniziativa sia diverso da quello che richiede il patrocinio, tale condizione deve essere specificata nell'istanza di richiesta del patrocinio;
 - l'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma dell'iniziativa ai fini della concessione del patrocinio, intervenuta dopo la presentazione della domanda;
 - copia del documento di identità del sottoscrittore.

Art. 5 Istruttoria della richiesta di patrocinio

1. Le richieste di patrocinio una volta pervenute saranno esaminate in prima istanza dalla Segreteria Generale della FIDS. Dopo adeguata valutazione della richiesta di patrocinio e della documentazione allegata sarà trasmessa relazione al Consiglio Federale che esprimerà un parere scritto circa la concessione o meno del patrocinio e/o dell'uso del logo, marchio o simbolo della FIDS.
2. Il Consiglio Direttivo della FIDS può valutare richieste di patrocinio che, per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili, siano giunte fuori dei termini di cui all'articolo 4.
3. In condizioni particolari il patrocinio può essere concesso direttamente dal Presidente della FIDS, con ratifica successiva del Consiglio Federale.

Art. 6 Criteri di concessione del patrocinio

1. La formulazione del parere riguardante l'istruttoria del patrocinio da parte del Segretario Generale e la successiva concessione dello stesso da parte del Consiglio Federale della FIDS sono subordinate alle seguenti valutazioni e criteri generali:
 - Valutazione delle finalità, caratteristiche scientifiche, sociali e culturali dell'evento e della sua diffusione;

- Analisi dell'eventuale promozione e valorizzazione dell'immagine della FIDS, in particolare nei settori della cultura, della ricerca scientifica, dell'etica, della tutela e promozione sportiva;
 - Valutazione della rilevanza dell'iniziativa con riferimento agli obiettivi generali ed ai compiti statutari della FIDS;
 - Valutazione del prestigio e della qualità tecnica dei soggetti partecipanti all'evento (relatori, moderatori, ecc.);
 - Livello di interesse sociale della FIDS nella realizzazione dell'iniziativa;
 - Coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali della FIDS.
2. La FIDS si riserva recedere dalla concessione del patrocinio e/o dell'uso dei propri logo, marchio o simbolo e/o di tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei richiedenti di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta di patrocinio.

Art. 7 Pubblicazione

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere di esporre con massima evidenza, su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa, logo della FIDS con la dicitura "*con il patrocinio della Federazione Italiana Danza Sportiva*".
2. L'utilizzo improprio del logo comporta la revoca del patrocinio così come ogni responsabilità di natura civile, penale e fiscale.
3. La FIDS si impegna a fornire adeguata pubblicità delle iniziative patrocinate sul proprio sito federale.

Art. 8 Responsabilità

1. Il soggetto che ottiene la concessione del patrocinio mantiene in capo, se non diversamente stabilito dalla FIDS, tutti gli oneri di organizzazione dell'iniziativa compresi quelli della stampa del materiale di informazione, richieste o autorizzazioni a carattere amministrativo e non, nonché tutti gli oneri economici connessi con la realizzazione dell'evento.
2. Il soggetto manleva da ogni responsabilità la FIDS che pertanto rimane estranea a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i beneficiari e i soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Informazioni

Segreteria Generale

info@fids.it – tel. 06-3609331